

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 489/A**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 19 febbraio 2018

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3  
(Interventi regionali in materia di protezione civile)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La legge regionale del 17 gennaio 1989, n. 3, disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 della suddetta legge prevede la predisposizione di un Piano regionale per la Protezione civile e l'articolo 3 ne stabilisce la procedura di approvazione. In particolare il suddetto articolo prevede, tra l'altro, una fase di consultazione delle province e, per il loro tramite, dei sindaci.

Più di recente, la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, ha istituito gli uffici territoriali di protezione civile, quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, si consolida il ruolo del livello regionale nell'organizzazione del sistema di protezione civile, in particolare ai sensi dell'articolo 11, riguardo alle procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi.

Di conseguenza attraverso la pianificazione regionale, oltre alla definizione delle azioni in capo alle varie componenti regionali e strutture operative, è possibile determinare i livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale in cui è garantita l'effettività delle azioni coordinate di protezione civile.

La Regione, in sede di stesura del Piano regionale per la protezione civile, al momento in a-

vanzato stato di elaborazione, sta di fatto già recependo gli indirizzi contenuti nel citato Codice della protezione civile; tuttavia, la procedura di approvazione del Piano medesimo, contenuta nell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989, ormai decisamente datata, necessita di un immediato aggiornamento al fine di renderla coerente sia con il citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e in linea con la legge regionale n. 36 del 2013.

Pertanto, nelle more di una legge regionale organica di riordino delle norme regionali vigenti in materia di protezione civile che recepisca altresì i principi generali sanciti dal citato decreto legislativo n. 1 del 2018, nell'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in materia di protezione civile spettante anche alla Regione in virtù del disposto di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si propone la sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989, allo scopo di aggiornare la procedura di approvazione del Piano regionale di protezione civile.

L'articolo 1, al comma 1 individua nel Presidente della Regione o nell'Assessore delegato in materia di protezione civile, il soggetto deputato a predisporre lo schema di Piano, il quale deve comprendere il livello di pianificazione intermedio che sostituisce il livello di pianificazione provinciale ed è pertanto articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura. Le suddette parti sono redatte in raccordo con le rispettive Prefetture. La coincidenza tra gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura e l'articolazione territoriale intermedia individuata nel Piano regionale per la protezione civile consentirà la migliore definizione del ruolo del Prefetture riguardo alle funzioni ad esse attribuite dal decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 2, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, prevede che il medesimo schema sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione per consentire a qualunque cittadino che ne abbia interesse di formulare eventuali osservazioni.

Il comma 3 prevede l'approvazione in via definitiva del Piano da parte della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione consiliare competente per materia e il comma 4 ne prevede la pubblicazione sul BURAS e la revisione o aggiornamento annuali.

Il comma 5, infine, in linea con quanto disposto in tema di coincidenza tra l'articolazione territoriale intermedia individuata nel Piano e gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, stabilisce che ogni riferimento alla pianificazione provinciale per la protezione civile presente nella normativa nazionale o regionale attualmente vigente, debba intendersi riferita all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, così come contenuta nel Piano regionale.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 3 contiene la norma sull'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente e relatore - FUOCO, Vice presidente - MELONI Giuseppe, Segretario - CARTA - CONGIU - DERIU - FORMA - PITTALIS

pervenuta il 18 aprile 2018

La Prima Commissione ha inserito il disegno di legge n. 489 nella seduta del 5 aprile 2018. Nella medesima seduta, a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del Gruppo "Sardegna", ha licenziato il testo per l'Aula e ha nominato come relatore per l'Aula il sottoscritto.

La Commissione ha stabilito di licenziare il testo senza apportare modifiche o integrazioni, considerando l'urgenza della sua approvazione manifestata dall'Assessore della difesa dell'ambiente, intervenuta in audizione nella medesima seduta, e ne ha condiviso le finalità.

Il testo, composto da tre articoli, si rende necessario al fine di completare la riforma della disciplina sulla Protezione civile regionale già avviata nel 2013 e intende disciplinare in modo più efficace la procedura del Piano regionale per la protezione civile.

Non ha partecipato alla votazione per ragioni di carattere politico il rappresentante del Gruppo "Partito sardo D'Azione - La Base".

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 (Piano regionale di protezione civile)

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 (Piano regionale di protezione civile)

1. In attesa di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile)

(identico)

1. Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, predisposte in accordo con esse.

2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, previo esame delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.

4. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

5. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo."

## Art. 2

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

## Art. 2


## Norma finanziaria

(identico)

## Art. 3

## Entrata in vigore

(identico)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 7 febbraio 2018**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)"
<b>Proponente</b>	Assessore della difesa dell'Ambiente
Testo analizzato del 5 febbraio 2018	

**Sottoposizione all'esame preliminare**

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare


**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge prevede la sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1989, in materia di procedure per l'approvazione del piano regionale per la protezione civile, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018, in particolare del comma 1, lett. a).

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

All'art. 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1989, si prevede che lo schema preliminare di piano regionale per la protezione civile sia trasmesso alle Prefetture per l'espressione del parere di competenza, da rendersi nel termine di 30 giorni. Come emerge dalla lettura del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 1989 proposto e dalla relazione illustrativa, il piano regionale ricomprende anche il livello intermedio sostituendo il livello di pianificazione provinciale. In altre parole, il piano regionale per la protezione civile prevede sia un livello generale regionale sia una declinazione a livello provinciale o di ambiti territoriali equiparati a quello provinciale. Si nota, peraltro, che ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, art. 11, comma 1, lett. o), num. 2) la predisposizione dei piani provinciali avviene in raccordo con le Prefetture, mentre nella norma proposta è previsto un mero parere, anche per il livello provinciale. Tale differenza potrebbe essere oggetto di rilievo da parte del Governo, in quanto rappresenterebbe una *deminutio*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

dei poteri della Prefettura, riconosciuti dalla norma statale espressa quale principio fondamentale nella materia di competenza concorrente "protezione civile" (art. 117, comma terzo, Cost.), nonché in quanto inciderebbe sulle prerogative di organi statali.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto proposti di fronte alla Corte costituzionale.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**

Nessuna.

---

**Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale**

---

**2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

---

**Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---


**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

**3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

**3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

I riferimenti normativi sono corretti.

**3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

Le tecniche di modificazione delle disposizioni vigenti proposte sono corrette.

**3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si rimanda alla sezione “testo alternativo”.





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge:

"Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)".

Art. 1


Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)

1. In attesa di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, (Interventi regionali in materia di protezione civile) è sostituito dal seguente:

Art. 3

Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

1. Il Presidente della Regione o, ~~in sua vece~~, l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura.
2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è trasmesso alle Prefetture per l'espressione del parere di competenza da rendersi entro il termine di trenta giorni. Lo schema è altresì trasmesso all'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e alle organizzazioni di volontariato attraverso gli organismi designati dall'assemblea generale dei presidenti delle associazioni e dei coordinamenti regionali iscritti all'elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito ai sensi della legge regionale del 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), che potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni.
3. Contestualmente agli invii di cui al comma 2, lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, potranno formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito **internet**.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, previo esame del parere e delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.

5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

6. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo.

**Art. 2**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**  
Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESS  
ANDRA  
Data:07/02/2018 11:49:16

**Il Direttore del Servizio**  
Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO  
Data:07/02/2018 11:19:24



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Scheda di Analisi finanziaria**

<b>Oggetto</b>	<b>Disegno di legge concernente "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)"</b>
<b>Proponenti</b>	<b>Assessore della Difesa dell'Ambiente</b>

### **Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari**

#### **Sintetica descrizione del provvedimento proposto**

Il disegno di legge che reca "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)" ha l'obiettivo di attualizzare la procedura di approvazione del Piano regionale di protezione civile, rendendola coerente alle modifiche legislative nazionali e regionali nel frattempo intercorse.


#### **Analisi finanziaria delle norme proposte**

Nel disegno di legge proposto non vi sono norme che hanno un impatto finanziario.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p><b>Disegno di legge concernente</b></p> <p><b>“Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)”</b></p>	
<p><b>Testo proposto</b></p>	<p><b>Impatto finanziario</b></p>
<p><b>Art. 1</b></p> <p>1. Nelle more di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, recante “Interventi regionali in materia di protezione civile” è sostituito dal seguente:</p> <p><b>Art. 3 “Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile”.</b></p> <p>1. Il Presidente della Regione o, in sua vece, l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura.</p> <p>2. Lo schema di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso alle Prefetture per l'espressione del parere di competenza da rendersi entro il termine di trenta giorni. Lo schema è altresì trasmesso all'ANCI e alle organizzazioni di volontariato attraverso gli organismi designati dall'Assemblea Generale dei Presidenti delle Associazioni e dei Coordinamenti Regionali iscritti all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi della legge regionale del 13 settembre 1993, n. 39, che potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni.</p>	<p><b>Valutazione eventuali oneri</b></p> <p>L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale</p>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

<p>3. Contestualmente agli invii di cui al comma 2, lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, potranno formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito.</p> <p>4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, previo esame del parere e delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.</p> <p>5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.</p> <p>6. Ogni richiamo da parte della normativa nazionale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Entrata in vigore</b></p> <p>La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).</p>	<p><b>Valutazione eventuali oneri</b> L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale</p>